



COMUNE DI BORGOSIESIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI ISPETTORE AMBIENTALE

Indirizzi generali approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 17/12/18
Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N. xxx del 01.01.2019

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE.....	3
ART. 3 – COMPETENZE DELL’ISPETTORE AMBIENTALE.....	3
ART. 4 – DOVERI DELL’ISPETTORE AMBIENTALE	4
ART. 5 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	5
ART. 6 – GESTIONE DELLE SANZIONI.....	5
ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE.....	6

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'attività di vigilanza nel Comune di Borgosesia, svolta da soggetti di seguito denominati Ispettori Ambientali, a cui conferire compiti di tutela dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento, del decoro della città e del territorio, come previsto dall'art. 33, c.2 del Regolamento dei Servizi di Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Assimilati, di seguito denominato Regolamento RSU e viene predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. La suddetta attività viene svolta con la finalità di limitare le forme di abbandono improprio di rifiuti sul territorio o il conferimento in violazione alle norme contenute nel Regolamento RSU, alle ordinanze comunali in materia e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto a altri enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni e per rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, al recupero dei rifiuti e alla qualità dei servizi ambientali.

2. Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli Ispettori Ambientali e tutto quanto concerne il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti, al fine di constatare e riferire agli organi competenti le violazioni previste dalle disposizioni suddette.

Art. 2 – Definizione di ispettore ambientale

1. Ferme restando le competenze degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonché di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali, l'Ispettore Ambientale è la figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti e dalle Ordinanze comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U., dello spazzamento e per il decoro e la tutela dell'ambiente naturale e urbano all'interno del territorio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 262, c. 1 del Dlgs 152/2006 e smi e per i divieti di cui agli artt. 192, c.1,2 e 3 e 226, c. 1 e c. 2, stesso Decreto.

2. Il Sindaco provvede, con decreto, alla nomina degli Ispettori Ambientali tra i dipendenti di ruolo del Comune di Borgosesia e gli Operatori del Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Urbani e assimilati e servizi connessi, gestito da Seso S.r.l. in forza del contratto rep. n. 10781 del 18/03/2014 e a seguito della frequenza obbligatoria di un corso di formazione professionale di cui al successivo articolo 5. Nel decreto vengono indicati i contenuti della sfera operativa e l'ambito territoriale di competenza. All'Ispettore Ambientale viene rilasciato un apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

3. Il decreto del Sindaco ha validità fino alla sua revoca. Con provvedimento motivato dello stesso Sindaco, il decreto può essere revocato in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso o formale contestazione all'ispettore ambientale che abbia commesso gravi e/o reiterate inadempienze connesse al proprio servizio.

Art. 3 – Requisiti dell'ispettore ambientale

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

1. Essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
2. Aver raggiunto la maggiore età;
3. Essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;
4. Godere dei diritti civili e politici;

5. Non aver subito condanna anche non definitiva a pena per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
6. Non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
7. Essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;
8. Conoscere il territorio Comunale.

Art. 3 – Competenze dell'ispettore ambientale

1. L'ispettore ambientale si qualifica come Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 e ss. del Codice Penale, in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa esercitata ed oggettivamente considerata, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) formazione ed educazione ai cittadini sulle modalità dei servizi offerti dal gestore e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- b) prevenzione dei comportamenti che arrechino danno all'ambiente ed al decoro del territorio comunale;
- c) vigilanza, controllo ed accertamento, con dovere di segnalazione al Servizio Polizia Locale ed in coordinamento con lo stesso, di violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali relative al deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché di altre normative che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.

2. In relazione alla qualifica di pubblico ufficiale consegue:

- a) l'applicabilità delle norme del Codice Penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;
- b) la qualificazione di atto pubblico del verbale di constatazione e riferimento delle violazioni redatto dall'Ispettore Ambientale ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;
- c) l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato, accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d) la possibilità di individuare il trasgressore e obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
- e) la possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

3. In riferimento alle proprie competenze, l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'ispettore ambientale dovrà essere limitata alla constatazione e segnalazione delle violazioni alle disposizioni di cui al Regolamento RSU, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) abbandono e deposito incontrollato e/o abusivo di rifiuti urbani ed assimilati, ingombranti, speciali e pericolosi;
- b) conferimento rifiuti non differenziati;
- c) non corretto conferimento dei rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata;
- d) esposizione rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e dei giorni del servizio di raccolta indicati nel calendario per gli utenti;
- e) conferimento nei contenitori per la raccolta di materiali accesi o non completamente spenti;
- f) conferimento materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume e che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e pericolo per i cittadini;

- g) imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti;
- h) conferimento di rifiuti urbani non prodotti nel territorio comunale;
- i) conferimento rifiuti in sacchi non conformi;
- l) mancata raccolta deiezioni animali;
- m) deposito di inerti da costruzione in zone esterne al cantiere;
- n) conferimento rifiuti destinati alla raccolta porta a porta, compresa quella di prossimità, nei cestini pubblici.
- o) violazioni relative al disposto degli artt. 224, c. 1, 2, 3 e 4 e 226, c. 1 e c. 2 del Dlgs 152/2006 e smi, in materia di conferimento di imballaggi misti da parte dei produttori del rifiuto.

Art. 4 – Doveri dell'ispettore ambientale

1. L'ispettore ambientale, nell'espletamento delle proprie funzioni, deve:
 - a) svolgere il proprio servizio nei modi, orari e luoghi previsti nell'eventuale ordine di servizio predisposto dal Responsabile del Servizio Polizia Locale;
 - b) operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - c) compilare in modo chiaro e completo il rapporto di servizio e le segnalazioni di violazione da trasmettere al Servizio Polizia Locale entro le 24 ore seguenti, per la necessaria valutazione dei presupposti necessari per l'irrogazione di sanzioni amministrative;
 - d) qualificarsi sempre, sia verbalmente sia mediante esibizione del tesserino/distintivo di servizio, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
 - e) usare con la massima diligenza e cura i mezzi e le attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
 - f) osservare i criteri di comportamento previsti dai regolamenti e normative in materia e rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;
 - g) rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti relativamente alla qualifica di pubblico ufficiale e agli obblighi relativi;
 - h) mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune sul cui territorio opereranno e di cui verranno a conoscenza in relazione all'espletamento della loro attività.
2. Nella fase iniziale dell'attività degli Ispettori Ambientali potranno essere privilegiati gli interventi di prevenzione e informazione rispetto a quelli di repressione, senza peraltro trascurare di sanzionare i comportamenti che siano causa di situazioni oggettivamente intollerabili.
3. Gli ispettori ambientali, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui all'art. 13 della Legge 689/1981.
4. È fatto assolutamente divieto all'ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavori o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

Art. 5 – Formazione ed aggiornamento

1. Come previsto dall'art. 2 del presente Regolamento il personale da adibire al servizio di Ispettore Ambientale sarà sottoposto ad un corso di formazione organizzato in collaborazione con il Comando di Polizia Locale del Comune di Borgosesia.

2. Nel corso dell'attività degli Ispettori Ambientali, il Comune di Borgosesia potrà prevedere idonei percorsi formativi funzionali ai necessari aggiornamenti o approfondimenti normativi e regolamentari sulle suddette materie.

Art. 6 – Gestione delle sanzioni

1. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli ispettori ambientali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

2. gestione della fase amministrativa della contestazione e notifica nonché di quella giurisdizionale derivante dall'accertamento degli illeciti da parte degli Ispettori Ambientali, sono di esclusiva competenza del Servizio di Polizia Locale del Comune di Borgosesia.

3. La gestione del ricorso al Sindaco e quella relativa alla fase di emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento sono di esclusiva competenza degli organi del Comune di Borgosesia all'uopo individuati.

4. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni suddette, come determinate all'art. 261 del Dlgs 152/2006 per la parte di competenza Comunale e all'art. 38 del Titolo VIII del Regolamento RSU del Comune di Borgosesia, sono di esclusiva competenza del Comune di Borgosesia, con i limiti e le previsioni di cui all'art. 263, c. 1 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Borgosesia per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore dal giorno della sua approvazione.

2. Tutte le eventuali disposizioni comunali vigenti che contrastino con quanto stabilito nel presente Regolamento, sono da intendersi implicitamente abrogate.